

N. R.G. 40107/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40107/2017 promossa da:

██████████ n. il 19/10/1995 in PAKISTAN (C.U.I. 05442PO), con il patrocinio dell'avv.to STOJANOVA IVANA;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 31.05.2017, ██████████, cittadino del Pakistan, ha impugnato il provvedimento emesso il 29.12.2016 e notificato il 3.05.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10.01.2018.

oooo

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di



sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, parte ricorrente, cittadino pakistano di etnia gujjar e di religione mussulmana-sunnita, proveniente dal villaggio Mararian Sharif, nel distretto di Gujrat, nella regione del Punjab, ha dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale e confermato dinanzi al giudice di essere fuggito dal suo Paese in quanto temeva di essere ucciso dagli abitanti sunniti del suo villaggio, dopo che il padre era stato ucciso insieme al fratello maggiore per aver organizzato nella sua casa un raduno religioso, dietro consiglio del guaritore sciita che lo stava curando per una semiparalisi; che prima dell'inizio del raduno, a cui avrebbero partecipato i seguaci sciiti del guaritore, due persone sunnite del suo villaggio erano andate dal padre minacciandolo nel caso si fosse tenuto il raduno; che la madre si era rivolta alla polizia per denunciare gli omicidi del marito e del figlio, ma non avendo i soldi che la polizia chiedeva, l'indagine non era andata avanti; che anche lui e la madre erano stati minacciati dagli abitanti del suo villaggio e pertanto si erano trasferiti in tre diverse città (Hafida, Sargoda e Lahore) dove vivevano nascosti per paura di essere uccisi; di aver lasciato il Paese il 14 gennaio 2015 su consiglio della madre, dopo aver venduto la casa ed il terreno, e di essere arrivato in Italia, seguendo la rotta balcanica, il 20 agosto 2015; ha aggiunto inoltre di essere andato via dal suo Paese anche per trovare una vita migliore, visto che in Pakistan non c'erano prospettive.

Così ricostruita la storia personale del ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che i motivi posti alla base della fuga dal Paese di origine sono del tutto estranei alla Convenzione di Ginevra; infatti, non risulta oggettivamente dimostrata, e nemmeno dedotta, la correlazione dell'espatrio con persecuzioni personali legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni previste dalla Convenzione di Ginevra.

Di contro, ferma la provenienza del richiedente dalla regione del Punjab, non messa in dubbio neanche dalla Commissione Territoriale chiamata a valutare la domanda di protezione, si ritiene che debba essere accolta la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del Paese di origine del richiedente.

Nel caso, infatti, in cui non siano allegare e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa



ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Dal rapporto EASO pubblicato ad agosto 2017, basato sulle informazioni disponibili dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2017, emerge che in generale la situazione della sicurezza in Pakistan è migliorata significativamente negli ultimi tre anni, grazie all'offensiva lanciata dalle forze militari contro il terrorismo. L'operazione Zarb-e-Azb dell'esercito pakistano, iniziata nel giugno 2014, è entrata nella sua fase finale, e nel febbraio 2017, dopo una ripresa degli attacchi terroristici in diverse province, la maggior parte dei quali ad opera del gruppo terroristico Jamaat-ul-Ahrar (JuA), l'esercito pakistano ha lanciato l'operazione Radd-UI-Fasaad per cercare di eliminare il terrorismo in tutte le aree del paese. Seppure le aree di maggiore instabilità si trovano nel nord - ovest del paese, al confine con l'Afghanistan, anche la regione del Punjab è stata teatro recentemente di attacchi terroristici: il 13 febbraio 2017, un attentato a Lahore, davanti al Parlamento del Pujab, rivendicato da una fazione dei talebani Pakistani, ha provocato almeno 13 morti e 83 feriti; il 5 aprile sei persone sono state uccise e 18 ferite quando un bombardamento suicida ha colpito una squadra di censimento a Lahore; il 24 luglio, sempre a Lahore, l'esplosione di un'autobomba ha provocato 26 morti e 49 feriti. Nello stesso rapporto EASO inoltre si legge che nel sud del Punjab sono presenti reti ed estremisti militanti e che i militanti possono addestrare, reclutare e condurre attacchi e che, secondo quanto riportato dal giornale The Diplomat, a causa dell'esitazione del governo nel chiudere le madrasse nel sud della regione, anche le aree centrali e settentrionali si sono radicalizzate.

Per quanto concerne le libertà civili, inoltre, le garanzie costituzionali della libertà di religione e della protezione delle minoranze non hanno fornito controlli efficaci a una legislazione discriminatoria, ai pregiudizi sociali e alla violenza settaria.

A fronte di tale quadro, un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe l'incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità a causa del clima di insicurezza generale e degli scontri tra le varie correnti mussulmane.

Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art.14 lett. c) d.lgs. n.251 del 2007 in quanto la situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nel Punjab ha raggiunto un livello così elevato che un civile rientrato nella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed inviolabile alla propria vita.

Le spese di lite possono essere compensate per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- riconosce a [REDACTED] n. il 19/10/1995 in PAKISTAN (C.U.I. 05442PO), lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 16/01/2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

